

**BIOETICA
 E POLITICA**

La presidente dell'associazione nazionale biogiuristi rilegge in punta di diritto

l'assurda vicenda giuridica che ha permesso di lasciar morire di fame e di sete la donna di Lecco

«Legge indispensabile dopo la morte di Eluana»

DA MILANO **LUCIA BELLASPIGA**

Una legge, quella sulle Dat, di cui non si sentiva la mancanza, «perché già la Costituzione e l'intero impianto legislativo bastano a tutelare la vita di un soggetto incapace, dunque giuridicamente protetto». Eppure una legge resa «indispensabile» dal fatto che «il caso Englaro dimostra come, aggirando le norme, si è applicata l'eutanasia in Italia, dove l'eutanasia è reato». Così l'avvocato Rosaria Elefante, presidente dell'Associazione nazionale biogiuristi italiani, consulente giuridico dell'European Task Force che raccoglie i massimi specialisti in stato vegetativo, nonché legale di 34 associazioni di familiari di persone disabili.

Com'è stato possibile in Italia provocare la morte di una persona disabile sana, non in stato terminale e non attaccata a macchine?

Fare delle leggi sull'onda emozionale di un dibattito che nasce attorno a una persona simbolo com'era Eluana è sempre pericoloso. Mi riferisco al decreto della Corte d'Appello di Milano del luglio 2008, quello che ha autorizzato Englaro a togliere nutrizione e idratazione a Eluana, e che ha completamente disatteso le richieste della Cassazione. Il fatto è lampante. La sentenza della Cassazione autorizzava i giudici di Milano a disattivare il sondino solo in presenza di due presupposti: se lo stato vegetativo di Eluana fosse risultato "irreversibile in base a un rigoroso apprezzamento clinico, e non vi fosse alcun fondamento medico secondo gli standard scientifici riconosciuti a livello internazionale che lasci supporre la benché minima possibilità di un recupero anche flebile della coscienza"; e poi che la sua volontà di morire, non avendo lei lasciato scrit-

to nulla, potesse essere ricostruita "in base a elementi di prova chiari, univoci e convincenti che delineassero la sua personalità".

Sarebbe bastato che uno dei due presupposti cadesse perché Eluana si salvasse?

Sarebbe bastato. Ma i giudici non hanno eseguito quanto dovevano. Nell'acclarare il suo stato di salute, la Corte d'Appello di Milano non ha nominato un medico, anzi, ha preso come proprio specialista il medico di parte di Englaro, dottor Defanti, cosa che non si fa nemmeno per un banale incidente d'auto, figuriamoci per decidere della vita di una persona. Addirittura si è affidata alla certificazione di stato vegetativo stilata da Defanti nel 2002 e l'ha considerata "passata in giudicato", quindi "inappellabile". Non solo: anziché rifarsi agli standard scientifici internazionali, i giudici milanesi hanno citato la letteratura medica ferma al 1994: in medicina e soprattutto nelle conoscenze sugli stati vegetativi è preistoria.

Essendo giudici e non medici, forse non lo sapevano.

Insieme alle 34 associazioni ho rivolto un appello al Procuratore generale, cioè a colui che tutela i deboli purché "la questione sia di interesse comune"... ma nonostante l'appello fosse firmato da migliaia di familiari, la vita di una persona, per di più disabile e indifesa, è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale "questione privata". Allora ho fatto personalmente un esposto alla Procura di Milano, dimostrando l'inesistenza dei due presupposti richiesti dalla Cassazione e chiedendo che su Eluana si svolgessero veri accertamenti, soprattutto considerati i mutamenti indiscutibili avvenuti nella sua persona, come la ricomparsa delle mestruazioni dopo 14 anni di amenorrea, o evidenti segnali di coscienza testimoniati da molti indizi.

Torniamo all'altro requisito che la Cassazione ha imposto ai giudici milanesi di appurare: la volontà di Eluana.

Anche qui gravi inadempienze: anzi-

ché indagare in modo reale, la curatrice speciale, avvocato Alessi, fin dall'inizio si è appiattita ufficialmente sulle posizioni di Englaro, limitandosi a ripetere le tre testimonianze portate da lui in giudizio *illo tempore*. **Stesso errore, dunque: fonti vecchie e nessun approfondimento.**

È il gennaio 2009 - Eluana è ancora viva - quando io personalmente a Lecco raccolgo una marea di testimonianze che raccontano un'Eluana diversa da quella descritta da Englaro, ma guarda caso tutte quelle voci, e pure una lettera molto importante, non vengono prese in considerazione dai giudici. Tra l'altro queste indagini erano compito non mio ma dei giudici milanesi, che invece non hanno svolto l'attività imposta loro dalla Cassazione. Allora ho fatto un esposto alla Procura di Milano, ricordando che la volontà di Eluana non era stata affatto ricostruita, e che nessuno specialista era stato chiamato ad appurare se in lei ci fosse "un qualche sia pur flebile recupero della coscienza" nonostante ormai esistessero tecniche incontrovertibili come

la Risonanza magnetica funzionale, che avrebbe tagliato la testa al toro.

Che cosa avrebbe potuto evidenziare?

Se il suo era uno stato vegetativo, cosa che non possono certo dire un avvocato, un giurista o il signor Englaro. Per 4 anni io ho visitato Eluana e, avendo seguito per 15 anni i casi di stato vegetativo, assicuro che lei aveva una sua coscienza. Ma io non sono uno specialista e la mia parola vale quanto la loro: ripeto, era un dovere procedere con una diagnostica strumentale avanzata.

La risposta della Procura?

Mi è arrivata il 6 marzo 2009... quando Eluana era morta da quasi un me-

se: "Quello che fanno i giudici non si può sindacare". Un obbrobrio giuridico senza precedenti. La mia non è una impostazione cattolica, guai se il diritto fosse condizionato dalla religione, ma alla luce di tutto questo non si può non auspicare una nuova leg-

ge che ribadisca l'intero impianto del nostro ordinamento giuridico. Secondo la Costituzione, articolo 32, ognuno è libero di rifiutare le cure e lasciarsi morire, ma della propria patologia, ed Eluana non è certo morta di stato vegetativo. E dov'è finito il

Codice Penale, che impone al cittadino di soccorrere qualsiasi persona non più capace di provvedere a se stessa, pena la reclusione? Lì c'era una disabile e moriva di sete e di inedia. Davanti a un'équipe di medici e infermieri.

Rosaria Elefante:
 non si può non auspicare una norma che ribadisca l'intero impianto del nostro ordinamento che tutela la persona

Attende, la legge sul fine vita. Il testo sulle «Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento» è fermo a Montecitorio, e aspetta le votazioni che si susseguiranno in aprile. Prima di dibattere su articoli ed emendamenti, la Camera dovrà però esprimersi sulla richiesta di sospensiva presentata dal Pd e su due pregiudiziali di costituzionalità presentate da Idv e radicali. Tempo e ostacoli che si frappongono nuovamente tra la situazione "liquida" di oggi - in cui, sostanzialmente, sulla dignità della persona può decidere in modo autonomo qualsiasi tribunale, con qualsiasi sentenza, come avvenuto nel caso di Eluana - e l'entrata in vigore di un provvedimento che metta da parte pregiudizi e ideologie, ma si confronti solo con il bene del paziente. A partire dai punti fondamentali ribaditi più volte negli ultimi mesi: non solo il rifiuto dell'eutanasia e dell'accanimento terapeutico, ma anche il riconoscimento che alimentazione e idratazione costituiscono un sostegno vitale che non cura nessuna malattia, e il valore che le dichiarazioni hanno per il medico, cioè di indicazione e non vincolanti sul comportamento che in scienza e coscienza egli deve tenere di fronte al suo paziente.

**I PUNTI FERMI
 DEL DISEGNO DI LEGGE
 SULLE DAT**

1 VITA INDISPONIBILE

La **vita** è tutelata come **diritto inviolabile e indisponibile**, anche nella fase terminale dell'esistenza

2 NO ALL'EUTANASIA

È **vietata** ogni forma di eutanasia e di aiuto al suicidio. L'attività medica è solo finalizzata alla **tutela della vita** e della salute e ad alleviare la sofferenza

3 NO ALL'ACCANIMENTO TERAPEUTICO

Con pazienti la cui morte è considerata imminente il medico deve **astenersi** da **trattamenti** straordinari **non proporzionati o non efficaci**

4 NON SI STACCA IL SONDINO

Alimentazione e idratazione devono essere **mantenute fino al termine della vita**. Sola eccezione il fatto che non risultino più efficaci

5 LA NUTRIZIONE ASSISTITA NON ENTRA NELLE DAT

Alimentazione e idratazione non possono formare oggetto di Dichiarazioni anticipate di trattamento

6 IL MEDICO E LE DAT

Le volontà espresse nelle Dat sono prese in considerazione dal **medico curante**, che non è obbligato ad attenersi ma agisce in **scienza e coscienza**.

Il medico non può considerare volontà che causino la morte del paziente o contro la deontologia

